

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso al Magistrato del Lavoro ex dipendente Mele Salvatore per ricalcolo Trattamento Fine Rapporto - Resistenza -Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, legale AMAT.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 23 (ventitre) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso promosso dall'ex dipendente Mele Salvatore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Longo e Diego Colucci, al fine di ottenere la rideterminazione del Trattamento di Fine Rapporto con l'inclusione del lavoro straordinario svolto e la condanna dell'AMAT al pagamento delle differenze tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbero dovuto percepire, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese dei giudizi;
- atteso che nella riunione del 31 luglio 1997, al fine di tentare un bonario componimento delle similari vertenze, si dava mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, di contattare i legali della controparte;
- attesa, comunque, la opportunità di dover resistere al giudizio de quo, salvo diversa decisione in ordine agli esiti della trattativa innanzi accennata;
- Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio preventivo 1998;
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nella causa promossa dal dipendente Mele Salvatore, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo congruaggio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1998, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di riservarsi ogni e qualsiasi diversa decisione subordinata agli esiti delle trattative in corso con i legali dei ricorrenti in ordine alla definizione transattiva delle questioni.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



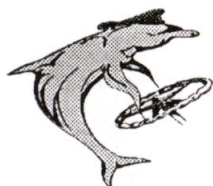
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **23 APR. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. A. P.
(Semerari Raffaele)



Taranto, li 28/aprile/1998

Prot. n° : Dir/ 1132/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 23 aprile 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 -
114 - 115 - 116 - 117.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

12/28/4/98

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

A.M.A.T. - TARANTO	10 APR 1998	Area Informatica	Area Legale	Area Personale	Area Movimento	Area Tecnica	Ufficio Ragioneria	Ufficio Prod. del Traffico	Ufficio Segreteria	Ufficio Contratti
Prot. Arrivo n° 3732		Dirigente Ammin.vo								

5324/98

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

COPIA

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per:

Mele Salvatore, nato a Taranto il 27/11/1939 ed ivi residente alla Via Me-
diterraneo n.A/6 Talsano, elettivamente domiciliato in Taranto presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci, che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma, giusta delega al margine del pre-
sente atto.

N. Cron. _____ Mod. A
CONTRORVERSA LAVORO
Ind. trasferita L. 5.920
Taranto, 11 _____
18 APR 1998
CANCELLERIA

CONTRO

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del le-
gale rappresentante pro-tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resi-
stente azienda di trasporti nel periodo dal 15/11/1963 al 31/03/1996 svol-
gendo mansioni di agente di movimento con qualifica di verificatore ed in-
quadramento finale nel livello sesto.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 10 ore
mensili, a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio im-
partiti dalla resistente, così come si evince dalla documentazione allegata.
Infatti, il ricorrente, quale addetto al movimento, riceveva dei turni di servi-
zio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per co-
prire il servizio;

3.- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto

Delega l'Avv. DIEGO COLUCCI
E L'AVV. PAOLO LONGO
e rappresentarmi e difendermi
nel presente procedimento;
quello eventuale di appello
opposizione, nelle esecuzioni
mobiliari, immobiliari o press
terzi, in sede fallimentare, co
ogni facoltà di legge, compres
quella di conciliare, transigere
incassare per mio conto e
farsi sostituire occorrendo
Eleggo domicilio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42.

Salvatore
Taranto, 11 18 FEB. 1998
La firma è autentica.

Diego Colucci

Paolo Longo

Deposito in Cancelleria
120118 1998
CANCELLERIA

includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla pre-vigente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima dell'entrata in vigore della L. 297 del 1982, infatti ha stabilito la S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel re-

gime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., Sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa, è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dall'azienda resistente, consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto. Non può esservi, infatti, dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva un'esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dall'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso *de quo*.

Tutto ciò premesso, il Sig. Mele Salvatore, come in epigrafe rappresentato e difeso,

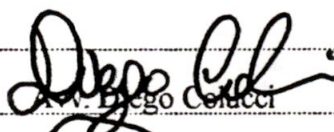
RICORRE

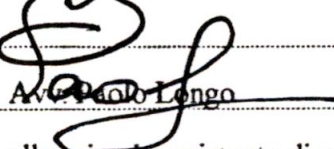
all'Ill. mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché, previi gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 19 FEB. 1998


Avv. Diego Celucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta

da "Vero che".

Si indicano a testi: il Sig. De Giorgi Damiano, il Sig. Scialpi Gregorio ed il Sig. Zaccaria Cataldo.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1 - prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2 - lettera di sollecito

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 27/05/1996

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 161048 - MELE SALVATORE

DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
15/11/1963 15/11/1963 31/03/1996 32 5

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
Anticipo tfr del 01/11/1984	12.527.000	
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		60.063.114
Totale anticipi già erogati 12.527.000		
TFR 31/12 a. p. da erogare L. 47.536.114		
Rivalutazione di L. 47.536.114 X 0,903920 %		429.688
TFR effettivo lordo anno in corso		784.043
TOTALI	12.527.000	61.276.845

TOTALE IMPORTO TFR 48.749.845

Ammontare lordo T.F.R.	61.276.845	-
Rid. nota. 16.208.500 Part-time 0	16.208.500	+
Altre somme	0	+
Preavviso	0	+
Anticipi C.C.N.L.	0	=
Imponibile fiscale liquidazione	45.068.345	X
Aliquota media	20,02	% =
Imposta dovuta	9.022.688	-
Imposta su anticip. / preavv.	1.465.691	=
Imposta residua	7.556.792	
Importo Netto T.F.R.	41.193.053	

CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

Ammontare lordo T.F.R.	61.276.845	X
Valore costante	144	/
Mesi di anzianità	369	=
Imponibile di riferimento per calcolo aliquota	22.683.459	
Ritenuta su imponibile di riferimento	4.540.534	
Aliquota media	4.540.534 / 22.683.459 * 100 = 20,02	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 41.193.053 a saldo di quanto dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia aspettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 27/05/1996

Firma :

Salvatore

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 27-6-98
ore 10 ordinando alle parti di comparire ~~per~~
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 3-3-98

Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto 26 MAR. 1998



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza dell'ap. co. costituita in atti, io sottoscritto Assistente all'atto di suindicato ufficio,

ho notificato il presente atto al Sig. ANAS - m

persona del Epere Raff. e I. I.

abitante in Taranto - Via e. BATTI 21 n. 657

mediante consegna di copia conforme all'original

in mani.

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

10/12/58
VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO